



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 43 del 19 aprile 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE IN OCCASIONE DEI PROSSIMI REFERENDUM ABROGATIVI INDETTI CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 15 MARZO 2017 NONCHÉ DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE FISSATE PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2017, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2017.

Schema di deliberazione n. 42 del 19 aprile 2017

Verbale n. 10

Componenti:

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to dott. Luigi Lupo

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

RILEVA NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

- VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e, in particolare, il Titolo IV, capo II (Attività di informazione e comunicazione);
- VISTA** la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTA** la determinazione del Segretario generale vicario 7 ottobre 2016, n. 675 (Modifiche alla determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 "Declaratoria delle competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio regionale" e successive modifiche);
- VISTA** la delibera dell'Ufficio di presidenza 8 settembre 2016 n. 97 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l'incarico di Segretario generale vicario del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA** la determinazione del Segretario generale vicario 11 ottobre 2016 n. 694 (Dott. Luigi Lupo. Delega funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, del Regolamento relativamente alle competenze del Segretario generale in materia di Stampa);
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e ss. mm. e in particolare l'articolo 18, comma 1;
- VISTO** il decreto del 29 marzo 2017 del Ministro dell'Interno con il quale è stata fissata la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per domenica 11 giugno 2017 e, per domenica 25 giugno 2017, la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci;
- CONSIDERATO** che nel Lazio saranno chiamati al voto n. 55 comuni, dei quali n. 2 capoluogo (Frosinone e Rieti) e n. 13 sopra i 15 mila abitanti;
- CONSIDERATO** che in applicazione dell'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il 27 aprile 2017 dovrà essere

pubblicato dai sindaci il manifesto con il quale viene dato avviso agli elettori dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi elettorali con indicazione del giorno e del luogo di riunione;

ATTESO inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i due decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 nn. 17A018561 e 17A022125 relativi rispettivamente alla “Indizione del referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio” ed alla “Indizione del referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”, i cui comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 28 maggio 2017;

ATTESO che con decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, sono state approvate disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, e che il relativo disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei Deputati il 6 aprile 2017, risulta iscritto all’ordine del giorno della seduta del 19 aprile 2017 del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che, in caso di approvazione della suddetta legge di conversione, l’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, sarà chiamato a decidere in merito all’ulteriore corso dei suddetti referendum;

ATTESO pertanto che allo stato debbano comunque trovare applicazione – fino all’eventuale decisione dell’Ufficio centrale per il referendum di non dover dar corso ad ulteriori operazioni referendarie - anche in relazione ai suddetti due referendum abrogativi le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, ai sensi del quale «*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni*»;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*) che individua i soggetti, le finalità, le forme e gli strumenti della comunicazione e dell’informazione istituzionale;

VISTA la circolare 16 febbraio 2005 n. 20 con la quale il Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi elettorali ha evidenziato che il legislatore ha ritenuto opportuno «*fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate*»;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 20 dicembre 2012 n. 654/12/CONS, con la quale si rileva che «*i gruppi costituiti nell’ambito delle Assemblee legislative, pur essendo articolazioni organizzative delle Assemblee*

medesime, sono nel contempo emanazione dei partiti politici, ossia di organismi non riconducibili alla pubblica amministrazione»;

VISTO

l'orientamento assunto dall'Ufficio di presidenza in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e in particolare, con la delibera 14 aprile 2016 n. 30, delle precedenti elezioni amministrative;

CONSIDERATO

che la *ratio* della soprarichiamata disposizione normativa è, durante il periodo “sensibile” individuato, per un verso, quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che l'attività di comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto a una libera consultazione elettorale (e quindi di evitare che la stessa attività possa sovrapporsi e interagire con l'attività propagandistica svolta dalle liste e dai candidati, dando vita ad una forma parallela, al limite surrettizia, di campagna elettorale sottratta a qualsiasi tipo di controllo e regolamentazione) e, per un altro, di assicurare lo svolgimento della comunicazione di “utilità sociale”, effettuata nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ossia una forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni per la regolamentazione delle attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale dalla data di convocazione dei comizi referendari indetti con i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 nn. 17A018561 e 17A022125 - relativi rispettivamente alla “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio” ed alla “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” - fino alla chiusura delle operazioni di voto;
3. di approvare l'allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni per la regolamentazione delle attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale dalla data di convocazione dei comizi elettorali relativi all'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, di cui al decreto del 29 marzo 2017 del Ministro dell'Interno, fino alla chiusura delle operazioni di voto ovvero fino alla chiusura di quelle per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), istituito con legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni);
5. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per ogni connesso e consequenziale adempimento diretto ad assicurare l'osservanza della stessa dandone inoltre informazione adeguata a gruppi consiliari e uffici;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

ALLEGATO A

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 aprile 2017, n. 43

Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale in occasione dei prossimi referendum abrogativi indetti con i decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, relativi alla “Indizione del referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio” ed alla “Indizione del referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti”, i cui comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 28 maggio 2017.

Durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi referendari e la chiusura delle operazioni di voto, il Consiglio regionale, nelle sue diverse articolazioni organizzative e nei servizi di informazione e comunicazione resi, è tenuto a osservare quanto segue:

Attività di comunicazione e informazione connesse ai lavori dell’Aula e delle sue articolazioni

- a) in caso di affidamento della diretta radiofonica delle sedute del Consiglio regionale, il soggetto affidatario sarà tenuto ad effettuare il servizio in forma oggettiva e impersonale, senza commenti, introduzioni o interviste;
- b) l’Ufficio stampa istituzionale continuerà a provvedere alla diffusione dei comunicati stampa, nonché alla pubblicazione delle news sul sito web istituzionale – con relativa distribuzione attraverso i social network – di notizie e informazioni sulle attività dell’Aula e delle sue articolazioni. Tuttavia i contenuti dei predetti strumenti di informazione saranno redatti, sotto il profilo oggettivo, in forma neutra, completa ed essenziale, privi di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, mentre, sotto quello soggettivo, limitando l’attribuzione degli atti/iniziativa agli organi/cariche istituzionali, senza dichiarazioni/riferimenti ascrivibili a persone e senza indicazione di appartenenza politica. In particolare:
 - 1. in caso di votazione di atti, il relativo esito è riportato facendo menzione del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e/o con le espressioni approvato/respinto a maggioranza ovvero approvato/respinto all’unanimità;
 - 2. in caso di comunicazioni all’Aula e/o di audizioni in commissione, l’informazione istituzionale si limiterà, in forma neutra e impersonale, priva di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, ai soli elementi indispensabili per garantire l’informazione. Qualora in occasione di comunicazioni/audizioni fossero deliberati atti a esse connessi, l’informazione darà conto di essi secondo le modalità di cui al punto 1.
- c) sarà sospesa la possibilità di organizzare, per quanto di competenza, conferenze stampa da parte dell’ufficio stampa istituzionale;

- d) sul sito web istituzionale saranno pubblicati l'agenda dei lavori, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché i resoconti stenografici delle sedute consiliari;
- e) sarà sospesa la pubblicazione sul sito web istituzionale di notizie in merito a eventi – come, a titolo esemplificativo, la presentazione di libri, lo svolgimento di dibattiti, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni – fatta salva quella effettuata in forma impersonale e che sia indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le comunicazioni e le informazioni istituzionali di “utilità sociale” – effettuate nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza, ossia rese in forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati – sono diffuse in forma impersonale e senza dichiarazioni, quando ciò sia indispensabile e non rinviabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui il contenuto degli atti dei quali si dà notizia o informazione abbia come elemento imprescindibile il riferimento a persone, la comunicazione sarà effettuata nei limiti dell'indispensabilità dell'informazione.

ALLEGATO B

alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 aprile 2017, n. 43

Disposizioni per le attività di informazione e comunicazione del Consiglio regionale in occasione delle prossime elezioni amministrative fissate per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017.

Durante il periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017, il Consiglio regionale, nelle sue diverse articolazioni organizzative e nei servizi di informazione e comunicazione resi, è tenuto a osservare quanto segue:

Attività di comunicazione e informazione connesse ai lavori dell'Aula e delle sue articolazioni

- a) in caso di affidamento della diretta radiofonica delle sedute del Consiglio regionale, il soggetto affidatario sarà tenuto ad effettuare il servizio in forma oggettiva e impersonale, senza commenti, introduzioni o interviste;
- b) l'Ufficio stampa istituzionale continuerà a provvedere alla diffusione dei comunicati stampa, nonché alla pubblicazione delle news sul sito web istituzionale – con relativa distribuzione attraverso i social network – di notizie e informazioni sulle attività dell'Aula e delle sue articolazioni. Tuttavia i contenuti dei predetti strumenti di informazione saranno redatti, sotto il profilo oggettivo, in forma neutra, completa ed essenziale, privi di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, mentre, sotto quello soggettivo, limitando l'attribuzione degli atti/iniziativa agli organi/cariche istituzionali, senza dichiarazioni/riferimenti ascrivibili a persone e senza indicazione di appartenenza politica. In particolare:
 1. in caso di votazione di atti, il relativo esito è riportato facendo menzione del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e/o con le espressioni approvato/respinto a maggioranza ovvero approvato/respinto all'unanimità;
 2. in caso di comunicazioni all'Aula e/o di audizioni in commissione, l'informazione istituzionale si limiterà, in forma neutra e impersonale, priva di riferimenti a indicazioni di voto per i relativi comizi, ai soli elementi indispensabili per garantire l'informazione. Qualora in occasione di comunicazioni/audizioni fossero deliberati atti a esse connessi, l'informazione darà conto di essi secondo le modalità di cui al punto 1.
- c) sarà sospesa la possibilità di organizzare, per quanto di competenza, conferenze stampa da parte dell'ufficio stampa istituzionale;
- d) sul sito web istituzionale saranno pubblicati l'agenda dei lavori, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio regionale e delle sue articolazioni, nonché i resoconti stenografici delle sedute consiliari;

- e) sarà sospesa la pubblicazione sul sito web istituzionale di notizie in merito a eventi – come, a titolo esemplificativo, la presentazione di libri, lo svolgimento di dibattiti, mostre, convegni, cerimonie, incontri con delegazioni – fatta salva quella effettuata in forma impersonale e che sia indispensabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

Le comunicazioni e le informazioni istituzionali di “utilità sociale” – effettuate nell’interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza, ossia rese in forma di servizio pubblico consistente nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l’attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati – sono diffuse in forma impersonale e senza dichiarazioni, quando ciò sia indispensabile e non rinviabile per l’efficace assolvimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui il contenuto degli atti dei quali si dà notizia o informazione abbia come elemento imprescindibile il riferimento a persone e riguardi soggetti non candidati alle consultazioni elettorali di cui sopra, la comunicazione sarà effettuata nei limiti dell’indispensabilità dell’informazione.